



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" – Sulmona (AQ)

Polo Scientifico Tecnologico

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - ITC "A. DI NINO" - ITG "R. MORANDI" – ITI "L. DA VINCI"



**PROTOCOLLO DI
PREVENZIONE,
INTERVENTO E
CONTRASTO DEI
FENOMENI DI
BULLISMO E
CYBERBULLISMO**

a.s.2022/2023

INDICE

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI
3. DEFINIZIONI DI.
 - BULLISMO
 - CYBERBULLISMO
 - CONDOTTE DEVIANTI
4. RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE SCOLASTICHE
5. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
6. SANZIONI DISCIPLINARI
8. PROCEDURE D'INTERVENTO
9. RIFERIMENTI E NUMERI UTILI

"La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruggitrice".

(Benedetto Croce)

1. PREMESSA

Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e soprattutto un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza, di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, l'I.I.S. "Enrico FERMI" con il **"Protocollo di prevenzione, intervento e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo"**, e con i progetti realizzati nell'ambito di educazione civica, vuole prevenire e porre rimedio ad ogni forma di violenza nella comunità scolastica e attivare adeguate azioni di carattere educativo sulla scorta delle linee di orientamento e delle normative vigenti: responsabilizzare gli studenti e le studentesse significa mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque tesi a ripristinare comportamenti corretti all'interno dell'istituto *"attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica"*.

Il Protocollo è parte integrante del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità, e strumento condiviso per l'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti di bullismo e cyberbullismo.

Il Protocollo è stato approvato.

- dal Collegio dei Docenti con delibera n. 3 del 13/02/2023

- dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2.5 del 13/02/2023

2. RIFERIMENTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Il Ministero dell'istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e più in generale, di ogni forma di violenza nella comunità scolastica.

A partire dagli artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione Italiana, il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema:

- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Legge 107 del 2015 che ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale;
- Legge 71 del 2017 che ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
- “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015;
- “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”, MIUR ottobre 2017;
- L'aggiornamento 2021 delle “Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo” (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) che consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti;
- Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021);

- dagli artt. 581 (percosse) - 582 (lesione personale) – 595 (diffamazione) – 610 (violenza privata) - 612 (minaccia)- 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito) -2047 (danno cagionato all'incapace) - 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) Codice Civile.

3.DEFINIZIONI

Il bullismo è una particolare manifestazione di aggressività con caratteristiche specifiche che lo contraddistinguono da generici atti di prepotenza: l'intenzionalità, la sistematicità, l'asimmetria di potere tra i soggetti coinvolti. Il bullismo può assumere diverse forme, come il bullismo fisico (ad esempio, colpi, spintoni, aggressioni), il bullismo verbale (ad esempio, insulti, minacce, derisione) e il bullismo online, il cyberbullismo, con la diffusione di informazioni false o imbarazzanti sui social media. Bullismo e cyberbullismo rappresentano due tra le principali problematiche con le quali i ragazzi si trovano a far fronte nei loro contesti di vita quotidiani.

BULLISMO

“Il bullismo è una sotto categoria del comportamento aggressivo, ma di un tipo particolarmente crudele, poiché è diretto in modo ripetuto verso una vittima che spesso non è in grado di difendersi a causa del proprio isolamento, perché più piccola, più debole o semplicemente meno sicura di sé. Il ragazzo che agisce in modo prepotente può approfittare di questa opportunità per acquisire una gratificazione sociale, uno status di prestigio nel gruppo o in alcune occasioni dei guadagni materiali» (Smith, Morita, Junger-Tas, Olweus, Catalano, Slee, 1999).

Il bullismo è inquadrato in qualunque forma di comportamento atto a sottomettere, manipolare, esercitare pressione e controllo, prevaricare, perseguitare, intimidire, ridicolizzare, emarginare, isolare un'altra persona. Tratto tipico dei fenomeni di bullismo è la loro componente “sociale” e la reiterazione ai danni della stessa persona (vittima) nonché la loro “spettacolarità”. Generalmente, infatti, il fenomeno di bullismo non si consuma nel chiuso del rapporto singolo tra bullo e vittima ma coinvolge altri, i cosiddetti “spettatori” che, il più delle volte, assistono “in silenzio” alle provocazioni e alle intimidazioni del bullo. Gli effetti del bullismo sono tali da indurre una pressione psicologica sia nei confronti della vittima sia del gruppo dei pari a causa della frustrazione e dello sconforto provocato dall'impossibilità di esprimersi in difesa della vittima per paura di essere giudicati o di diventare a propria volta vittime del bullo, alimentando circuiti di omertà.

CYBERBULLISMO

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante

sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". (legge 29 maggio 2017, n. 71, art.1).

Il Cyberbullismo è l'estensione del campo dei comportamenti e degli atti bullistici nell'ambiente di vita virtuale e/o nella rete e nei social network. A differenza del bullismo, oltre a quanto già precedentemente riportato, si aggiunge il fatto che gli atti di bullismo perpetrati attraverso strumenti digitali di comunicazione on line comportano un trattamento illecito di dati personali o sensibili in danno di minorenni, realizzata per via telematica. In altre parole il cyberbullismo corrisponde ad atti di prevaricazione e persecuzione condotti attraverso media elettronici (internet, social network ecc.). Infatti, se il bullismo e il cyberbullismo costituiscono casi che richiamano entrambi a fattispecie di reato, nello specifico, al cyberbullismo si aggiungono quelli legati al cyberspazio, come lo stalking, nonché danni che arrivano a interessare ambiti particolarmente significativi, anche in fatto di risarcibilità civile, oltre che di punibilità penale, come quello del rispetto del diritto inviolabile alla privacy delle persone.

CONDOTTE DEVIANTI

Sono da considerarsi caratteristiche distintive del fenomeno del bullismo/cyberbullismo:

- intenzionalità di nuocere;
- squilibrio di potere;
- ripetizione;
- rapida diffusione
- permanenza nel tempo.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

- la violenza fisica, verbale, indiretta, psicologica o l'intimidazione esercitata dal singolo o dal gruppo;
- l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come cyberbullismo:

- Flaming: invio di messaggi violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi e sgradevoli mirati a ferire qualcuno. Controllo dei movimenti on-line della vittima. Telefonate mute.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori volti a danneggiare la reputazione di una persona.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi rese pubbliche in rete.
- Furto d'identità: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi offensivi dal medesimo e danneggiare la reputazione della vittima.

- Esclusione: esclusione intenzionale di qualcuno dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

- Sexting: invio di messaggi tramite smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie previsti dalla L.71/2017

4. RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE SCOLASTICHE

La Legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana nella promozione di attività educative e rieducative. L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti ed operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, grazie a strumenti di comprovata evidenza scientifica.

L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti gli studenti coinvolti in episodi di bullismo-cyberbullismo sia che si trovino nelle posizioni di vittime sia in quelle di responsabili di illeciti, e senza distinzioni di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

In particolare:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Ha il compito esclusivo di informare le famiglie interessate, convocandole se necessario, e di richiedere l'intervento ufficiale delle Forze dell'ordine, garantendo comunque un clima di serena collaborazione. Insieme al Team antibullismo/Referenti antibullismo e al Coordinatore di Classe proporrà eventuali sanzioni, in un'ottica di riabilitazione e non di punizione, monitorando costantemente le operazioni della gestione dei singoli casi.

ha individuato un team di docenti (Di Bacco, Barrasso, Di Palma, Di Renzo, Vallera) per la prevenzione, l'intervento e il contrasto dei fenomeni del **bullismo e del cyberbullismo denominato "Team Antibullismo e Team per l'Emergenza;**

- con il team ha previsto all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata: "Formazione e-learning docenti referenti, Piattaforma ELISA" per l'acquisizione di utili competenze psico-pedagogiche e sociali;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per la prevenzione, l'intervento e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo/cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolar modo quelle che operano nell'area informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

-
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con Enti, Associazioni, Istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
 - si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, Forze di Polizia, ecc. per realizzare azioni di prevenzione;
 - favorisce l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
 - qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

IL TEAM / REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE, L'INTERVENTO E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo coinvolgendo genitori, studenti e tutto il personale;
- promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni presenti sul territorio;
- collabora all'aggiornamento del Regolamento d'Istituto, del Patto Educativo di Corresponsabilità integrando specifici riferimenti alle condotte di Bullismo- Cyberbullismo e alle relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo-cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Promuove e realizza scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- pianifica attività didattiche finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- mette in atto progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- informa studentesse/studenti sui rischi presenti nella Rete, sollecitandone un utilizzo consapevole.

I DOCENTI

- Valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età di studentesse/studenti;
- monitorano atteggiamenti di studentesse/studenti considerati sospetti o preoccupanti, dandone immediata comunicazione al Dirigente.

I GENITORI

- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, appare depresso oppure ansioso e agitato);
- conoscono le regole e le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

- Condividono le regole basilari per rispettare gli altri quando sono in rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano attraverso i social e gli strumenti digitali;
- sono coinvolti nella realizzazione di alcuni progetti scolastici, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- dopo opportuna formazione, alcuni di loro possono operare come "educatori tra pari" e costituire un punto di riferimento per tutti gli studenti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare i cellulari, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire e diffondere immagini, filmati o registrazioni audio durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola attraverso telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono tenuti a conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto.

5.L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (operatori scolastici, sia personale docente che amministrativo) hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

Se l'autore di episodi di bullismo a scuola è un ragazzo maggiorenne, la denuncia va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Se, invece, il bullo non ha la maggiore età, andrà inoltrata alla Procura della Repubblica per i minorenni. Occorre poi distinguere il minore di 14 anni da quello tra i 14 ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai responsabile penalmente delle sue azioni, qualora commetta reati. I genitori, tuttavia, risponderanno di eventuali danni causati dal minore.

L'Autorità giudiziaria, inoltre, laddove ne ravvisi la necessità, può, con l'ausilio dei servizi sociali, attivare progetti di recupero e riabilitazione. Invece, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La denuncia deve essere presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica o in alternativa presso un ufficio di Polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili urbani, ecc.).

Il Dirigente ha l'obbligo di denunciare tempestivamente all'autorità competente ogni grave episodio di bullismo e di cyberbullismo verificatosi a scuola, in forma scritta e diretta contro ignoti, a meno che le responsabilità dei bulli siano evidenti.

6.SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti qualificabili come forme di bullismo e cyberbullismo, opportunamente accertati, saranno considerati infrazioni gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. In linea con una prospettiva di intervento di carattere educativo, saranno privilegiate sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Nei casi più gravi potranno essere attivate le procedure contenute nella L. 71/2017 che prevede la formale segnalazione alle Forze di Polizia.

Chiunque (studentesse/studenti, genitori, docenti, collaboratori scolastici, ecc.) venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo deve segnalarlo al Team referente o al DS secondo le seguenti modalità: segnalazione verbale, segnalazione scritta (box antibullismo o canale di supporto cyberbullismo@patiniliberatore.edu.it). In base alla gravità della condotta, il Consiglio di Classe valuterà i provvedimenti sanzionatori da adottare nei confronti di studentessa/studente, cercando di coinvolgere, ovviamente, anche la relativa famiglia. "Salvo che il fatto costituisca reato, (...) il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo." (art. 5 comma 1 L.71/2017). La scuola, qualora rilevi una situazione socio-educativa problematica, convoca i genitori, dà loro informazioni sulle risorse territoriali a cui possono rivolgersi ed eventualmente comunica la segnalazione che intende effettuare ai Servizi Territoriali.

7. PROCEDURE D'INTERVENTO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può omettere denuncia all'autorità giudiziaria.

1ª Fase - Analisi e valutazione dei fatti

Soggetti responsabili: Dirigente, Referente bullismocyberbullismo/Psicologo, Coordinatore di classe /Insegnante di classe.

- Raccolta di informazione sull'accaduto.
- Interviste e colloqui con gli attori principali, con i singoli o il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; L'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: Quando è successo, dove, con quali modalità.

2ª Fase - Risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente e Team Referente Bullismo/Cyberbullismo.

Si apre un protocollo di valutazione e vengono stabilite le azioni da intraprendere:

- a) I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo (PREVENZIONE UNIVERSALE);
- b) I fatti sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: si passa alle fasi successive.

3ª Fase - Azioni e provvedimenti

Soggetti responsabili: Dirigente e Team Referente Bullismo/Cyberbullismo, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti.

I fatti sono confermati da prove oggettive, si procede nel modo seguente (PREVENZIONE INDICATA):

1. supporto alla vittima e protezione;
2. comunicazione alla famiglia della vittima e del bullo/cyberbullo da parte del Dirigente/Team Referente (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di Classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, servizi sociali, altri...);

-
3. valutazione del tipo di provvedimento da adottare secondo la gravità;
 4. eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (soggetti da 14 anni in su).

4ª Fase - Percorso educativo e monitoraggio

Soggetti responsabili: il Dirigente, il Team Referente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti.

Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti. (PREVENZIONE SELETTIVA);

- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

RIFERIMENTI E NUMERI UTILI

- ❖ Team Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo: cyberbullismo@iisfermisulmona.it
- ❖ Carabinieri Comando Compagnia di Sulmona Tel. 0864/ 245100
- ❖ Nucleo Polizia Sulmona Tel. 0864/ 35661
- ❖ Polizia Postale e delle Comunicazioni poltel.aq@poliziadisatto.it
- ❖ Comitato regionale Abruzzo UNICEF comitato.pescara@unicef.it
- ❖ Centro Antiviolenza “La libellula”- Sulmona Tel.566918